

ALLEGATO II.1 AL CAPITOLATO TECNICO PARTE II

CONDIZIONI PARTICOLARI, AGGIUNTIVE, ADDIZIONALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E NATANTI

Classificazione Consip Public

Appalto Specifico indetto da Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello Stato nell'ambito dello SDA della Pubblica Amministrazione per la prestazione di servizi assicurativi – ID 2167

Allegato II.1 al Capitolato tecnico PARTE II



IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 5 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- ☐ **SEZIONE A - PREMESSA**
- ☐ **SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI**
- ☐ **SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**
- ☐ **SEZIONE D – SERVIZIO OPZIONALE**
- ☐ **SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI**

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha per oggetto la disciplina relativa ai servizi di copertura assicurativa di tutti i rischi relativi alla responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di proprietà dell'Amministrazione, ivi inclusi i rischi di cui alla sezione C del presente Allegato II.1 - Condizioni aggiuntive e coperture addizionali valide per l'assicurazione di rischi non comprese in quelle obbligatorie.

Il presente Allegato II.1 regola anche il Servizio Opzionale di cui alla sezione D, qualora offerti dall'aggiudicatario.

I servizi assicurativi sopra indicati sono regolati dal Capitolato Tecnico PARTE II e dalle condizioni di seguito indicate.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Legge	<ul style="list-style-type: none">- il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, sue modifiche e/o integrazioni;- D.P.R. 18 luglio 2006, n.254 - Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, sue modifiche e/o integrazioni;- Regolamenti IVASS e altre norme previste dalla legge.
Per Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

A 1 – Formule tariffarie

A 1.1 - Formule tariffarie RC Auto (comprese le condizioni aggiuntive e le coperture addizionali) – veicoli e natanti



Fatto salvo quanto previsto al punto A1.2 *Mezzi bellici del Ministero della Difesa*, il premio dell'assicurazione RC Auto (comprensiva delle condizioni aggiuntive e delle coperture addizionali) è calcolato con formula tariffaria fissa senza alcuna franchigia e nei limiti dei massimali di seguito indicati.

A questo scopo ogni tipologia di veicolo è stata suddivisa in sotto-categorie, secondo le tabelle sotto riportate. Per ogni sinistro di ciascun veicolo o natante, l'Amministrazione sarà garantita fino a concorrenza del massimale indicato nelle tabelle; l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto di cui all'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore.

	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTO SSN
VEICOLI A MOTORE	
AUTOVETTURE	
fino a 8 cv	
Da 9 a 10 cv	
Da 11 a 12 cv	
Da 13 a 14 cv	
Da 15 a 16 cv	
Da 17 a 18 cv	
Da 19 a 20 cv	
oltre 20 cv	

Massimale:
per danni alle
persone
€ 6.070.000,00
per danni alle cose
€ 1.220.000,00

AUTOBUS	
fino a 10 posti	
11 posti	
12 posti	
13 posti	
14 posti	
15 posti	
da 16 a 17 posti	
da 18 a 19 posti	
20 posti	
da 21 a 24 posti	
da 25 a 29 posti	
da 30 a 40 posti	
da 41 a 47 posti	
48 posti	

Massimale:
per danni alle
persone
€ 30.000.000,00
per danni alle cose
€ 2.000.000,00



da 49 a 50 posti	
da 51 a 60 posti	
oltre 60 posti	

AUTOCARRI peso complessivo a pieno carico	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
fino a 15 q.li	
da 16 a 25 q.li	
da 26 a 35 q.li	
da 36 a 70 q.li	
da 71 a 360 q.li	
oltre 360 q.li	

AUTOCARRI AD USO SPECIALE	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
Fino ai 60 q.li	
Oltre i 60 q.li	

ALTRI AUTOCARRI AD USO SPECIALE	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
Fino ai 60 q.li	
Oltre i 60 q.li	

AUTOCARRI ADIBITI A TRASPORTI SPECIALI (Esclusi trasporti ad uso provvisorio per emergenze ordine pubblico e similari)	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
Trasporto esplosivi e gas tossici fino ai 60 q.li	
Trasporto esplosivi e gas tossici oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze radioattive fino ai 60 q.li	



Trasporto sostanze radioattive oltre i 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche fino ai 60 q.li	
Trasporto sostanze tossiche oltre i 60 q.li	

MOTOVEICOLI TRASP.COSE	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 250 cc	
da 251 a 750 cc	
oltre 750 cc	

CICLOMOTORI E MOTOCICLI	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
fino a 50 cc	
da 51 a 150 cc	
da 151 a 400 cc	
oltre 400 cc	
Quadricicli elettrici C.B.c.	
Melex 743	
Motoslitte	

VEICOLI SPECIALI – MACCHINE OPERATRICI - CARRELLI	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
Gommati fino a 25 q.li	
Gommati da 26 a 50 q.li	
Gommati da 51 a 150 q.li	
Gommati oltre 150 q.li	
Cingolati fino a 25 q.li	
Cingolati da 26 a 50 q.li	
Cingolati da 51 a 150 q.li	
Cingolati oltre 150 q.li	



RULLI COMPRESSORI	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
--------------------------	--

MACCHINE AGRICOLE	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
--------------------------	--

RIMORCHI	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
-----------------	--

RIMORCHI PER AUTOCARRI	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
-------------------------------	--

TARGHE PROVA AUTOVEICOLI	Massimale: € 6.070.000,00
---------------------------------	--

TARGHE PROVA MOTO	-Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
--------------------------	---



NATANTI	PREMIO ANNUO AL NETTO DI IMPOSTE
NATANTI (FINO A 50 t di stazza lorda) – MOTO D'ACQUA E HOWERCRAFT	Massimale: per danni alle persone € 6.070.000,00 per danni alle cose € 1.220.000,00
fino a 5 cv	
da 6 a 19 cv	
da 20 a 50 cv	
da 51 a 90 cv	
da 91 a 150 cv	
da 151 a 200 cv	
da 201 a 300 cv	
da 301 a 500 cv	
oltre 500 cv	
Barche a vela non dotate di motore	

Natanti (con stazza lorda superiore a 50t e inferiore o uguale a 170t.)*	Massimale: Unico € 6.070.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 170t e inferiore o uguale a 600t.)*	Massimale: Unico € 6.070.000,00
Natanti (con stazza lorda superiore a 600t.)*	Massimale: Unico € 6.070.000,00

* Per i natanti di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, per i quali non è prevista l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi, la garanzia dovrà prevedere l'estensione della copertura:

- anche nell'ipotesi in cui i natanti operino oltre i limiti delle acque territoriali;
- dei battelli di servizio in dotazione ai natanti stessi.

A 1.2 – Mezzi bellici del Ministero della Difesa [il presente paragrafo si applica solo ai lotti 1 e 2 della procedura di gara]

Per i mezzi bellici del Ministero della Difesa il premio globale forfettario annuo sarà quello dovuto in funzione dall'applicazione dello sconto di cui all'Offerta Economica presentata dall'Assicuratore; si precisa che il massimale per ogni mezzo bellico sarà € 6.070.000,00 per danni alle persone e € 1.220.000,00 per danni alle cose.



A 1.3 Veicoli e natanti non di proprietà

Si prende atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti affidati alle Amministrazioni in giudiziale custodia con facoltà d'uso in base a disposizioni di legge.

Si prende inoltre atto che devono ritenersi in garanzia anche i veicoli ed i natanti che, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, non sono di diretta proprietà dell'Amministrazione Delegante ma sono in dotazione alla stessa o da essa immatricolati.

A 1.4 – Veicoli modificati

Si prende atto che, anche per esigenze di servizio, i veicoli assicurati possono essere modificati rispetto a come forniti dalle case costruttrici sia nella meccanica che nella carrozzeria, senza che ciò possa costituire aggravamento di rischio o rischio diverso.

A 2 – Sostituzioni, inclusioni ed esclusioni di veicoli e natanti

Le Amministrazioni hanno facoltà di sostituire, aumentare o ridurre i veicoli e/o i natanti oggetto di copertura assicurativa. Fatta eccezione per i mezzi bellici appartenenti al Ministero della Difesa, le Amministrazioni devono comunicare mensilmente all'Assicuratore le variazioni (con indicazione della data di inclusione e/o esclusione) dei veicoli e natanti assicurati.

In caso di esclusioni, le Amministrazioni dovranno restituire all'Assicuratore i relativi certificati.

A 3 – Validità della copertura

Tutti i veicoli ed i natanti si intendono assicurati a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato dall'Amministrazione quale data della loro inclusione nella copertura assicurativa, indipendentemente dall'emissione delle polizze e dalla consegna dei relativi certificati, anche se la comunicazione delle Amministrazioni è fatta con cadenza mensile.

Nel caso fosse necessaria la validità della copertura prima delle ore 24:00, l'Amministrazione dovrà inviare una comunicazione tramite telefax al numero indicato dall'Assicuratore o posta certificata indicando i dati identificativi del veicolo o natante nonché l'orario di validità della copertura. La garanzia sarà efficace trascorsi 30 minuti dalla comunicazione.

A 4 - Certificato e contrassegno

Fatto salvo quanto di seguito previsto per i veicoli non muniti di targa civile e per i natanti dei corpi armati e assimilati, entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza annua della copertura



assicurativa, le Amministrazioni comunicheranno, alla sede indicata dall'Assicuratore, le caratteristiche e i dati di identificazione dei veicoli e dei natanti assicurati, necessari per ottenere la relativa copertura valida ai sensi della Legge.

L'Assicuratore consegnerà alle Amministrazioni, per ciascun veicolo a motore o natante assicurato, il certificato ed il contrassegno in formato elettronico come previsti dalla Legge.

Per i veicoli non muniti di targa civile, per quelli muniti di doppia targa sia civile che militare e per i natanti dei corpi armati e assimilati, per i quali è prevista per legge la non divulgazione dei relativi dati identificativi, l'Assicuratore consegnerà, in formato unicamente cartaceo, i relativi certificati solo se richiesti entro i 15 giorni antecedenti la decorrenza annua della copertura e nel numero richiesto, senza indicazione del tipo di veicolo, della targa di riconoscimento (per i veicoli a motore) e senza i dati di iscrizione, marchio o numero del motore (per i natanti). Tali dati saranno apposti sui certificati a cura dell'Amministrazione competente che dovrà prendere nota, su apposito elenco, delle destinazioni dei predetti documenti, con impegno di comunicazione all'Assicuratore, nel momento in cui quest'ultimo ne faccia espressa e motivata richiesta, dei dati necessari ai fini del rispetto della Legge e dei regolamenti vigenti.

Per questi veicoli, nel caso in cui il certificato o il contrassegno si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, l'Assicuratore rilascerà un duplicato su semplice richiesta dell'Assicurato.



SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI

B 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i rischi della Responsabilità Civile in conformità alle norme della Legge, garantendo, entro i massimali previsti, il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o dalla navigazione dei natanti assicurati.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per:

- danni causati dalla circolazione di veicoli in aree private o dalla navigazione o giacenza del natante in acque private;
- i danni che si verifichino quando il veicolo o natante assicurato traini un altro veicolo o natante o ne sia trainato;
- i danni alla persona cagionati a trasportati qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto;
- la responsabilità dell'istruttore per gli autoveicoli e/o natanti adibiti a scuola guida. Sono inoltre compresi i danni subiti dall'esaminatore, anche quando è alla guida l'allievo, tranne che durante l'esame;
- i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione, esclusi quelli dovuti ai mezzi bellici cingolati;
- i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo, esclusi i mezzi bellici.

L'assicurazione copre inoltre i rischi così come disciplinato dalle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture aggiuntive. In tale ipotesi i massimali previsti sono vincolati al risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria; pertanto i risarcimenti dovuti per effetto delle Condizioni Aggiuntive e dalle coperture aggiuntive saranno riconosciuti solo ed esclusivamente ove residuino somme disponibili una volta intervenuto il risarcimento dei danni coperti dall'assicurazione obbligatoria.

B 2 - Esclusioni e rivalsa

Nel caso di:

- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente.
- natante con "autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 29 luglio 2008, n. 146 s.m.i.)", se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;



- veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.;
- natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti;

L'Assicuratore eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla vigente normativa.

B 3 - Rinuncia alla rivalsa

L'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Contraente e del conducente del veicolo o natante assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o della licenza di navigazione;
- nel caso di guida da parte di persona che abbia superato con esito favorevole l'esame teorico e pratico di idoneità alla guida e che risulti in attesa del materiale rilascio del documento;
- nel caso di guida da parte di persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo della stessa;
- nel caso in cui il veicolo o natante sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187, loro modifiche e/o integrazioni, del Codice della strada.

La rinuncia alla rivalsa nei soli confronti del conducente deve intendersi non valida qualora lo stesso sia stato riconosciuto, con sentenza passata in giudicato, responsabile con dolo o colpa grave per quanto successo (DPR n.3 del 10 gennaio 57 artt.19, 22, 23 s.m.i.).

B 4 – Gare sportive

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli e natanti a gare sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.



B 5 - Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio (o semirimorchio) che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante:

- quando il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza;
- quando la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

B 6 – Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio si intende determinato in misura fissa per ogni veicolo e natante assicurato ai sensi del paragrafo A 1 - *Formule tariffarie* del presente documento.

Entro 45 giorni dall'inizio di ciascun anno assicurativo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore la situazione riepilogativa dei mezzi assicurati. Per il pagamento del premio vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico PARTE II ai paragrafi B 2.12 - *Pagamento del premio* e B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili* tenendo conto che:

- nel caso di inclusioni, il premio viene determinato sulla base di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante incluso per ogni giorno di garanzia;
- nel caso di esclusioni, l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuale del veicolo o natante escluso per ogni giorno di garanzia residua;
- nel caso di cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato l'Assicuratore restituisce la parte di premio ricevuta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuale per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Per il Ministero della Difesa le inclusioni e le esclusioni non saranno regolarizzate in funzione dei giorni effettivi di copertura ma a regolamento premio sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine di ciascun anno assicurativo.

B 7 - Sospensione in corso di contratto

Qualora l'Assicurato intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione all'Assicuratore restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo paragrafo B19 - *Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante*.



La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Decorsi 12 (dodici) mesi dalla sospensione - senza che l'Assicurato abbia richiesto la riattivazione della garanzia - l'assicurazione si estingue e il premio non goduto resta acquisito all'Assicuratore.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 (tre) mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 (tre) mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 (tre) mesi, con rinuncia però, da parte dell'Assicuratore, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione della copertura - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della copertura come sopra prorogata si imputa, a favore dell'Amministrazione Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 (tre) mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Non è consentita la sospensione delle coperture di durata inferiore all'anno per ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All'atto della sospensione l'Assicuratore rilascia un'appendice al Contratto di Assicurazione che deve essere sottoscritta dall'Amministrazione Contraente.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario.

B 8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o natante assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo o del natante, l'Amministrazione è tenuta a darne comunicazione all'Assicuratore fornendo copia dei documenti rilasciati dalle Autorità.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.

Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione dell'Assicurazione, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Assicuratore della cessazione di rischio.



L'Assicuratore non procede alla restituzione dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Questa condizione non si applica ai mezzi bellici del Ministero della Difesa per cui è stato calcolato il premio forfettario. Per gli altri mezzi del Ministero della Difesa il premio sarà invece regolato esclusivamente sul numero effettivo dei mezzi in copertura al termine per periodo assicurativo.

B 9 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo o natante

In caso di furto del veicolo o del natante, L'Amministrazione deve dare notizia del furto all'Assicuratore fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

L'Assicuratore restituisce la parte di premio (al netto del contributo per le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale e delle tasse governative) corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

B 10 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale

1. per i veicoli: su tutto il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde;
2. per i natanti di stazza lorda fino a 50 tonnellate: per il Mare Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne dei Paesi Europei, per il Mar Nero e le coste orientali dell'Atlantico tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie;
3. per i natanti di stazza lorda superiore a 50 tonnellate: anche oltre il limite delle acque territoriali.

Eventuali diverse estensioni territoriali saranno operanti su semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione contraente senza bisogno di accordo integrativo.

L'Assicuratore è tenuto a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ad ogni emissione/richiesta dei certificati.

La garanzia è operante secondo le garanzie ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RC Auto e Natanti, ferme le maggiori garanzie previste dal Capitolato Tecnico PARTE II.

La garanzia è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio ai sensi dei punti B2.12 *Pagamento del premio* e B2.13 *Regolazione del premio su elementi variabili* del Capitolato Tecnico PARTE II.



Qualora la garanzia in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, l'Amministrazione è obbligata a farne immediata restituzione all'Assicuratore.

L'Assicuratore eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali responsabili (escluso l'Assicurato) per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B 11 - Reportistica sulle "Polizze RCA"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro il 31/3 dell'anno successivo:

- per il primo anno, l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ognuno di essi le seguenti informazioni:
 - Amministrazione;
 - n° progressivo Ordine;
 - data Ordine;
 - numero di polizza/contratto assegnato;
 - numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.); nonché il loro numero complessivo;
- per il secondo anno, per ogni Amministrazione l'aggiornamento del:
 - numero di polizza/contratto assegnato;
 - numero di veicoli assicurati per tipologia e identificati con il relativo dettaglio tecnico (Cavalli fiscali, Numero di posti, Quintali, Cilindrata, Stazza, ...etc.), nonché il loro numero complessivo.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato Excel o Access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).



SEZIONE C - CONDIZIONI AGGIUNTIVE E COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA

C 1 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTI I MEZZI

C 1.1 - Responsabilità Civile dei Trasportati

L'Assicuratore assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo o natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

C 1.2 - Ricorso Terzi da Incendio

L'Assicuratore risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi anche per fatto non inerente alla circolazione stradale a causa di incendio, esplosione o scoppio di carburante del veicolo o natante anche se non seguito da incendio.

L'assicurazione non opera se l'evento sia dovuto ad operazioni non conformi alle vigenti disposizioni di legge di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi.

C 1.3 - Rimorchi – Rischio Statico

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

C 2 - COPERTURE ADDIZIONALI VALIDE PER TUTTI I MEZZI TRANNE I MEZZI BELLCI

C 2.1 - Carico e Scarico

L'Assicuratore assicura la responsabilità dell'Amministrazione e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.2 - Autoveicoli speciali per portatori di handicap



La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

C 2.3 - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici

L'Assicuratore assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e/o natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo e/o natante, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e/o natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

C 2.4 - Danni da inquinamento

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo a motore o natante, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza.

C 2.5 - Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

L'Assicuratore risponde, fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni sinistro, delle spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia non deve ritenersi valida per mezzi che istituzionalmente vengono adibiti a tale uso, quali, ad esempio, ambulanze.

C 2.6 - Perdita chiavi

L'Assicuratore indennizza fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) per sinistro le spese documentate sostenute per l'apertura delle portiere e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative all'autoveicolo identificato



in polizza. La garanzia é estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di degrado per l'uso o la vetustà.

C 2.7 - Garanzia contrassegno

In caso di incendio totale, furto e/o rapina senza ritrovamento dell'autovettura assicurata, l'Assicuratore risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione RC in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di Responsabilità Civile relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

C 2.8 - Rottura cristalli

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura o dell'autobus assicurati a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatesi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per le autovetture e di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni sinistro indipendentemente dal numero di cristalli rotti per gli autobus.

La garanzia non comprende:

- rigature e segnature;
- i danni causati ad altre parti delle autovetture o degli autobus assicurata dalla rottura dei cristalli.

C 2.9 - Rimborso spese di rimpatrio

Se l'autovettura assicurata non è in grado di rientrare in Italia con i propri mezzi a seguito di incendio o danni da furto e/o rapina indennizzabili a termini di contratto o di altro sinistro che rientra nelle garanzie prestate dalla polizza verificatisi in uno dei paesi esteri per i quali le garanzie sono estese, l'Assicuratore rimborsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni sinistro le spese sostenute e documentate per il rimpatrio con qualsiasi mezzo dell'autovettura.

C 2.10 - Danni a cose di terzi trasportati

La Società assicura la responsabilità del Contraente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.



SEZIONE D – SERVIZIO OPZIONALE CARROZZERIE CONVENZIONATE

D 1 - SERVIZIO OPZIONALE “CARROZZERIE CONVENZIONATE” VALIDO PER TUTTI I MEZZI TRANNE I NATANTI ED MEZZI BELLCI

Premesso che:

- per “Carrozzerie Convenzionate” si intendono le Carrozzerie e/o le autofficine convenzionate con l’Assicuratore per la riparazione dei danni ai veicoli e all’uopo attrezzate;
- l’Assicuratore si impegna a rendere disponibili alle Amministrazioni dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, almeno 1.000 (mille) carrozzerie/officine convenzionate sul territorio nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali carrozzerie/officine dovranno coprire almeno l’80% delle regioni italiane e almeno 20 (venti) dovranno essere nel comune di Roma. L’Assicuratore dovrà rendere noti l’elenco delle carrozzerie/officine convenzionate con dettaglio per ciascuna carrozzeria/officine, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell’indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile) nonché, qualora disponibile, l’eventuale link al sito della Compagnia dove consultare l’elenco aggiornato delle carrozzerie/officine. Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti, fermo restando il numero e la localizzazione sopra indicati;
- tale servizio è previsto per tutti i veicoli, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici;
- ciascuna Amministrazione potrà decidere se richiedere o meno tale servizio o all’atto dell’emissione dell’Ordine di fornitura.

L’Assicuratore, ai sensi dell’art. 29 del D.L. n. 1 del 2012, si obbliga ad applicare ai premi derivanti dagli sconti offerti per la copertura priva di tale servizio opzionale, l’ulteriore sconto offerto per tale servizio nell’offerta economica.

Il servizio è regolato dalle norme di seguito dettagliate.

D. 1.1 - Ambito di applicazione

Il servizio si applica ai sinistri che coinvolgono i veicoli oggetto della copertura “RC veicoli e natanti PA” indicati nell’Allegato 5 al Capitolato D’Oneri, ad esclusione dei natanti e dei mezzi bellici, con danni per l’Amministrazione per i quali non sia stata accertata alcuna responsabilità dell’Amministrazione stessa o sia stata accertata una responsabilità solo parziale dell’Amministrazione, per le ipotesi previste dalla legge.



D. 1.2 – Danni risarcibili

Le procedure di liquidazione attengono unicamente ai soli danni al veicolo, senza limite di valore e compresi eventuali danni connessi all'utilizzo del veicolo stesso.

D. 1.3 – Obbligo di denuncia

In caso di sinistro l'Amministrazione presenta la denuncia al Centro Liquidazione Danni della Compagnia (di seguito per brevità C.L.D.) competente per territorio utilizzando il modulo C.A.I. che, se non disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.

La denuncia potrà essere inoltrata, a scelta dell'Amministrazione mediante:

- telegramma/fax;
- raccomandata A.R.;
- PEC ove disponibile;
- consegnata a mano.

Qualora possibile, la denuncia può essere fatta anche utilizzando il servizio telefonico di assistenza della Compagnia, componendo il numero dedicato che sarà fornito dalla stessa.

D. 1.4 – Modalità di denuncia

La denuncia di sinistro deve essere effettuata dall'Amministrazione entro 3 (tre) giorni lavorativi da quello in cui l'evento si è verificato, corredata dalla richiesta di risarcimento del danno.

La denuncia e la richiesta di risarcimento devono contenere, se possibile, i seguenti elementi:

- nomi degli assicurati;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
- descrizione delle circostanze e modalità del sinistro;
- codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
- generalità di eventuali testimoni;
- indicazione di eventuali organi di polizia intervenuti.

Dovrà essere indicato, altresì, il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno (carrozzeria convenzionata e/o scelta ed accettata tra le parti).

D. 1.5 – Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell'Amministrazione

Il C.L.D. provvede a liquidare direttamente gli importi dovuti per la riparazione del veicolo alla carrozzeria convenzionata entro i termini stabiliti dalla legge.



La Carrozzeria rilascia all'Amministrazione una dichiarazione nella quale:

- assume la responsabilità dei lavori di riparazione eseguiti sul veicolo,
- afferma di aver ottenuto il completo pagamento delle spese di riparazione dal C.L.D. per conto della Società e di non aver nulla a pretendere dall'Amministrazione,
- assicura di aver consegnato l'autovettura in questione in perfetto stato di efficienza, entro i termini fissati.

D. 1.6 – Sinistri in concorso per i quali è accettata la ripartizione di responsabilità

In caso di concorso di responsabilità, entro i termini previsti dalla legge, il C.L.D. formula la proposta di risarcimento per la quota di responsabilità con invio della quietanza; qualora l'Amministrazione accetti l'offerta, il C.L.D. liquida per la sua parte la Carrozzeria e l'Amministrazione rilascia al C.L.D. dichiarazione liberatoria, liquidando la Carrozzeria per la parte di competenza.

La carrozzeria rilascia la medesima dichiarazione di cui al paragrafo D. 2.5 Liquidazione diretta del danno e collaudo in assenza di responsabilità del mezzo dell'Amministrazione - con espresso riferimento anche alla parte di spese corrisposta dal C.L.D.

D. 1.7 – Caso di Perdita totale

Resta inteso che, in caso di perdita totale del veicolo a seguito di sinistro, l'Assicurazione ne darà avviso all'assicurato ponendo a disposizione dello stesso l'equivalente in denaro del bene danneggiato (non più ripristinabile).

Si ha perdita totale quando il danno accertato equivale o supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, comprese le spese di immatricolazione o passaggio di proprietà di un veicolo della stessa tipologia e di uguale potenza.

L'assicurato può sempre optare per il risarcimento del danno in danaro – con il limite del valore commerciale del veicolo - nel caso non ritenga opportuno ripristinare la vettura.

D. 1.8 – Inosservanza della disciplina del servizio da parte dell'Amministrazione

Qualora i veicoli non siano consegnati per la riparazione ad una delle Carrozzerie entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta di risarcimento, non si darà corso al risarcimento del danno in forma specifica ma secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente e l'Assicuratore avrà diritto ad esigere il pagamento di un importo pari allo sconto del premio come previsto.



SEZIONE E - NORME SUI SINISTRI

E1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta:

1. sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP (oggi "IVASS") "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") ai sensi dell'art. 143 del Codice delle assicurazioni e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
2. tramite semplice comunicazione scritta inviata tramite pec, telefax o raccomandata, che l'Assicuratore dichiara di accettare, nel caso che, per motivi di riservatezza, di segreto d'ufficio o comunque di impedimento da parte delle Amministrazioni non venga compilato il citato "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") o venga compilato parzialmente.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Assicuratore, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto prevista dalla legge;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, l'Assicuratore provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (così come previsto dalla Legge). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dalla Legge.

L'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c., deve dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro quindici giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Amministrazione ne abbia avuto conoscenza.

E 2 - Gestione dei sinistri

L'Assicuratore può, previa comunicazione all'Assicurato, provvedere direttamente alla definizione entro il limite del massimale, in qualunque sede sia stragiudiziale che giudiziale nella quale si discuta del risarcimento del danno, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di legali o tecnici. Esso ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa del conducente sia in sede civile che in sede penale; in questo secondo caso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della citazione del danneggiato.



Restano a carico dell'Assicuratore tutte le spese sostenute per i legali o tecnici da esso incaricati, per resistere nel comune interesse all'azione del terzo danneggiato.

Non sono comprese nella garanzia le spese che vengono sostenute per la difesa giudiziale da parte dell'Avvocatura dello Stato o per l'intervento di tecnici che non siano designati dall'Assicuratore, che neppure risponde di multe ed ammende.

L'Assicuratore si obbliga ad effettuare, a proprie spese, l'intervento volontario in tutti i giudizi civili nei quali non venga esperita l'azione diretta di cui all'Art. 144. - Azione diretta del danneggiato del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i.

L'Assicuratore si obbliga a liquidare eventuali provvisori – poste a carico dell'imputato – previa esplicita richiesta dell'Amministrazione interessata.

E 3 - Reportistica dei sinistri

Dell'avvenuta definizione di ciascun sinistro l'Assicuratore ne darà, in ogni caso, comunicazione all'Amministrazione interessata entro 10 giorni dalla definizione.

L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico PARTE II e del presente Allegato II.1, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell'Amministrazione _____	
Numero di contratto _____	
Dati del veicolo o natante interessato:	
•	Veicolo Marca e tipo _____ Targa _____
•	Categoria del veicolo (autovettura, natante, autocarro, etc...) _____
Data di accadimento dell'evento _____ Data di denuncia _____	
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____	
Tipologia del sinistro <input type="checkbox"/> Danni a cose <input type="checkbox"/> Danni a persone <input type="checkbox"/> Danni a cose e persone	
Applicazione della convenzione CARD: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	
Stato del sinistro:	
<input type="checkbox"/>	sinistro agli atti, senza seguito
<input type="checkbox"/>	sinistro liquidato in data _____ con importo pari a € _____
<input type="checkbox"/>	* sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € _____